



Regolamento per il diritto allo studio (150 ore) in applicazione CCNL 02.11.2022 comparto sanità

(Reg. n. 100/2024)

Approvato con deliberazione n. 6/C.d.A./57 del 26 settembre 2024



SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 - BENEFICIARI	3
ART. 3 - BENEFICIO 150 ORE	3
ART. 4 - CONTINGENTI DI AMMISSIONE	4
ART. 5 - CORSI RICONOSCIBILI.....	4
ART. 6 - PUBBLICAZIONE AVVISO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ART. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	5
ART. 8 - MODALITÀ DI FRUIZIONE.....	6
ART. 9 - RINUNCIA.....	7
ART. 10 - NORME DI RINVIO	7
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE.....	7



ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all'istituto giuridico del diritto allo studio di cui all'art. 62 CCNL 02.11.2022 Comparto Sanità, di tutto il personale del Comparto Sanità della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo ed è finalizzato all'accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente, anche nell'interesse dell'Ente.

ART. 2 - BENEFICIARI

L'istituto delle 150 ore è riservato a tutti i dipendenti del Comparto Sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, in proporzione alla durata temporale del contratto, dopo il superamento del periodo di prova.

ART. 3 - BENEFICIO 150 ORE

1. L'istituto consiste nella possibilità di concedere permessi retribuiti, unicamente al personale del Comparto, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), non cumulabili in caso di mancato utilizzo.
2. Al Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso di cui al comma 1 sono concesse rapportandole alla percentuale oraria lavorativa.
3. Al Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, comprensivi di eventuale proroga, le ore di permesso di cui al comma 1 sono riproporzionate alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
4. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, comprensivi di eventuale proroga, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per il diritto allo studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del



corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

5. Nella durata complessiva dei permessi è compreso anche il tempo necessario a raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

ART. 4 - CONTINGENTI DI AMMISSIONE

1. Il numero massimo di beneficiari non deve superare il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno corrente, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% si procederà alla stipulazione della graduatoria nel rispetto delle priorità di cui all'art. 7 che segue.

ART. 5 - CORSI RICONOSCIBILI

1. I permessi retribuiti per il diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi, svolti anche in modalità telematica, finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

2. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE AVVISO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La Fondazione IRCCS provvede annualmente a emettere apposito avviso per la presentazione delle domande relative al diritto allo studio, pubblicandolo entro il mese di novembre di ogni anno sul sito intranet Aziendale, dandone comunicazione anche mediante



e-mail a tutto il personale dipendente del Comparto, al fine di rendere note le modalità e i termini di presentazione della domanda.

2. Le domande dovranno essere presentate con le modalità ed entro i termini indicati nel bando. Quelle presentate fuori termine (prima dell'apertura del bando ovvero dopo la scadenza indicata nello stesso) non saranno in alcun caso prese in considerazione.

ART. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. A seguito della chiusura dei termini di cui all'avviso pubblicato per la presentazione delle domande per il diritto allo studio, sarà cura della Fondazione IRCCS procedere alla predisposizione dell'elenco dei dipendenti ammessi al beneficio.

2. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, si provvederà alla elaborazione di una graduatoria secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché gli studenti iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale.

3. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma precedente, la precedenza è accordata con il seguente ordine:

- a) Scuola media inferiore;
- b) Scuola media superiore;
- c) Laurea triennale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea secondo i vecchi ordinamenti;
- d) Laurea specialistica e Laurea Magistrale;



- e) Master di primo livello;
- f) Master di secondo livello, Scuola di Specializzazione e Dottorato di ricerca;
- g) Altri corsi organizzati da strutture pubbliche o private abilitate al rilascio di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

4. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopra specificati, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

5. L'elenco del personale che abbia presentato domanda per fruire dei permessi studio dovrà contenere i nominativi di tutti coloro che abbiano presentato istanza, con l'indicazione dell'ammissione/non ammissione al beneficio. Dell'ammissione o non ammissione deve esserne data comunicazione.

ART. 8 - MODALITÀ DI FRUIZIONE

1. I permessi retribuiti per diritto allo studio possono essere utilizzati soltanto per frequentare le lezioni che si svolgono durante l'orario di lavoro (ivi comprese quelle in modalità telematica sincrona), nonché per sostenere i relativi esami, mentre non spettano per l'attività di studio.

2. Per sostenere gli esami il dipendente, in alternativa ai permessi citati, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dall'art. 50 CCNL 2019-2021 Comparto Sanità.

3. Il dipendente al quale è stato concesso il beneficio è tenuto:

- a presentare al proprio Responsabile, con congruo anticipo, un piano di utilizzo dei permessi;
- a richiedere i suddetti entro il giorno 15 del mese precedente la fruizione degli stessi e, in ogni caso, prima della stesura definitiva dei turni di servizio.

4. La frequenza alle lezioni e/o agli esami deve essere debitamente certificata, in mancanza di dette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi.



5. I permessi in oggetto devono essere riferiti all'anno scolastico o accademico in corso ed essere utilizzati nell'anno solare di riferimento e, in caso di mancato utilizzo, non sono cumulabili con eventuali futuri permessi. Nel permesso retribuito è compreso anche il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere la sede in cui si svolgono i corsi.

6. Non è ammessa, nel giorno di fruizione dei permessi, la maturazione di ore straordinarie.

ART. 9 - RINUNCIA

Il dipendente che rinuncia, per qualsiasi motivo, al beneficio concesso, deve tempestivamente comunicarlo e, quindi, la Fondazione IRCCS provvederà ad assegnare il beneficio ad altro dipendente secondo la graduatoria stilata se presente o a seguito di nuovo avviso.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa contrattuale vigente.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento decorre dalla data di approvazione del relativo provvedimento di adozione.